

**ALLA CORTESE ATTENZIONE**

Prof. Paolo Savona, *Presidente*

Chiara Mosca

Carlo Comporti

Gabriella Alemanno

Federico Cornell

COMMISSIONE CONSOB

Via Giovanni Battista Martini, 3

00198 - Roma

VIA PEC: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

CC: Senatore Pierantonio Zanettin

Presidente della Commissione d'Inchiesta sulle Banche

12 giugno 2025

Egregi Presidente Prof. Savona e Commissari CONSOB:

**Oggetto: Esposto alla Commissione CONSOB**

Il presente esposto ha ad oggetto le condotte di due azionisti - la società Delfin S.à r.l. ("Delfin") e l'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone<sup>1</sup> ("**Caltagirone**") - titolari di partecipazioni rilevanti nelle società quotate Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**") e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**MPS**"). Con riferimento a tali partecipazioni, si chiede l'accertamento di condotte che a parere del sottoscritto integrano a tutti gli effetti e senza possibilità di errore o incertezza, un'azione di concerto. Una situazione molto grave in pendenza di un'offerta ostile su Mediobanca.

---

<sup>1</sup> soggetto posto al vertice della catena partecipativa

La normativa vigente prevede l'obbligo di comunicazione preventiva per l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni in società quotate da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia autorizzativa oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Il superamento di soglie qualificate di partecipazione in un gruppo bancario, richiede altresì l'autorizzazione dall'autorità competente ed è oggetto di comunicazione al mercato in base alle norme sulla trasparenza e sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

La violazione degli obblighi di legge con riferimento alle partecipazioni detenute da persone che agiscono in concerto può integrare la violazione dell'art. 101-bis TUF (agire in concerto senza dichiarazione), dell'art. 120 TUF (mancata comunicazione di superamento soglia rilevante in forma aggregata), dell'art. 19 TUB (eventuale esercizio di influenza significativa su una banca senza autorizzazione) e dell'art. 185 TUF (agiotaggio) (potendo la condotta integrare un'alterazione del mercato).

## IL FATTO

**Delfin** (la 'cassaforte' della famiglia Del Vecchio) e **Caltagirone**, sono soci storici di Generali, di cui Mediobanca è principale azionista. Al 31 dicembre 2019, il Gruppo Del Vecchio possedeva il 4,86% di Generali, Caltagirone il 5% e Mediobanca il 13,03% (**Allegato 15.241**). Le partecipazioni di Delfin e Caltagirone sono state progressivamente aumentate nel tempo: alla data dell'assemblea di Generali del 27 aprile 2025, i due azionisti risultavano possessori di una partecipazione rispettivamente pari al 9,9% (Delfin) ed al 6,8% (Caltagirone), con Mediobanca socio stabile al 13,02% (**Allegato 14.54**).

Delfin e Caltagirone sono rispettivamente il secondo ed il terzo azionista di Generali dopo Mediobanca, primo azionista. Generali ha una capitalizzazione di borsa di ca 50 miliardi di euro.

~

**Delfin** è diventata un azionista significativo di Mediobanca nel settembre 2019 acquisendo una partecipazione iniziale del 6,94% (**Allegato 10.178**). La partecipazione, progressivamente aumentata nel tempo a seguito dell'autorizzazione della BCE di superare la soglia del 10%, è risultata pari al 19,8% del capitale all'assemblea di Mediobanca del 28 ottobre 2024 (**Allegato 15.233**).

**Caltagirone** è diventato azionista di Mediobanca nel febbraio 2021 acquistando una quota dell'1,0% (**Allegato 10.179**). La partecipazione, progressivamente aumentata nel tempo, è risultata pari al 7,6% all'assemblea di Mediobanca di ottobre 2024 (**Allegato 15.233**).


Delfin e Caltagirone sono rispettivamente il primo ed il secondo azionista di Mediobanca. Mediobanca ha una capitalizzazione di borsa di ca 15 miliardi di euro.

~

Delfin e Caltagirone sono diventati azionisti di MPS il 13 novembre 2024 (**Allegato 14.51**) per aver acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (“**MEF**”) lo stesso giorno il 3,5% ciascuno. Delfin e Caltagirone hanno progressivamente (e velocemente) aumentato la partecipazione rispettivamente risultata pari al 9,86% e 9,96% di MPS alla data dell'assemblea di MPS di aprile 2025 (**Allegato 14.53**). Caltagirone e Delfin sono rispettivamente il primo ed il secondo azionista di MPS. MPS ha una capitalizzazione di borsa di ca 9,6 miliardi di euro.

~ ~

Si riassumono di seguito i principali intrecci azionari in Mediobanca, Generali e MPS:



Fonte: Sole 24Ore del 29 aprile 2025

~

Si provvede a richiamare la seguente sequenza di eventi, per come puntualmente documentati:

- **10 settembre 2021:** Delfin (detentore di una partecipazione del 4,92% in Generali) e Caltagirone (detentore di una partecipazione del 6% in Generali) stipulano un patto parasociale con l'impegno a consultarsi in merito alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea di Generali del successivo 29 aprile 2022 con all'ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio. Il patto è terminato con l'assemblea Generali di aprile 2022 (**Allegato 15.226**) e non è stato rinnovato.
- **29 aprile 2022:** in vista dell'assemblea di Generali, nella quale è prevista all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, Caltagirone (titolare del 6,5% del capitale) presenta una lista finalizzata alla nomina della maggioranza del consiglio, comprensiva delle candidature alla carica di Presidente e di Amministratore Delegato (**Allegato 15.227**). La lista di Caltagirone si pone in alternativa alla lista di maggioranza presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Generali (**Allegato 15.242**), sostenuta da Mediobanca (**Allegato 15.228**). Dalla lista di Caltagirone, risultata minoritaria, sono nominati solo tre

- consiglieri (**Allegato 15.229**), con il voto a favore di Delfin (titolare del 9,8%) (**Allegato 15.228**).
- **28 ottobre 2023:** in vista dell'assemblea Mediobanca, Delfin (19,74%), presenta una lista di minoranza di cinque consiglieri (**Allegato 15.230**). Dalla lista di Delfin risultano eletti tre consiglieri (**Allegato 15.232**), con il voto a favore di Caltagirone (9,98%) (**Allegato 15.231**).
  - **28 ottobre 2024:** all'assemblea Mediobanca, né Delfin (19,81%) né Caltagirone (7,76%) partecipano all'assemblea (**Allegato 15.233, 14.49, 14.50**). Si tratta di un fatto atipico per due azionisti che detengono partecipazioni significative: *“Caltagirone e Delfin snobbano l'assemblea di Mediobanca...I due soci privato che insieme hanno quasi il 30% e sono in rotta con i manager per la gestione di Generali, non hanno partecipato”* (La Repubblica, **Allegato 14.55**).
  - **13 novembre 2024:** il MEF colloca con un'operazione di *Accelerated Block Building* (“**ABB**”) la quota del 15% di MPS (**Allegato 15.234**) cedendola a quattro investitori: Delfin (3,5%), Caltagirone (3,5%), BPM (5%) e Anima (3%) (**Allegato 14.51**). Come risulta dalla comunicazione CONSOB delle partecipazioni rilevanti in MPS al 20 novembre 2024 – ed evidentemente a seguito di arrotondamento (Caltagirone) o di azioni già detenute (Anima), risultano le seguenti partecipazioni in MPS: Delfin (3,5%), Caltagirone (3,6%), BPM (5%) e Anima (4%), con il MEF detentore di una partecipazione residua pari a 11,73% (**Allegato 5.17**).
  - **18 dicembre 2024:** MPS annuncia le dimissioni di cinque consiglieri (**Allegato 10.175**) su dodici consiglieri nominati dal MEF (allora socio con il 64,23%) all'assemblea di MPS di aprile 2023 (**Allegato 15.235**).
  - **27 dicembre 2024:** MPS annuncia la cooptazione di cinque consiglieri (**Allegato 10.176**) in sostituzione dei cinque consiglieri dimessisi il precedente 18 dicembre. Due consiglieri sono designati da Caltagirone, uno da Delfin e due da Anima (**Allegato 14.52**). Il Consiglio d'Amministrazione di MPS risulta dunque così composto: sette consiglieri designati da MEF, due da Caltagirone, due da Anima ed uno da Delfin più tre nominati dai fondi (Assogestioni).

- **23 gennaio 2025:** il Consiglio d'Amministrazione di MPS con il voto determinante dei sette consiglieri espressione del MEF e dei cinque consiglieri espressione dei quattro soggetti a cui il MEF aveva ceduto il 15% del capitale il precedente 13 novembre 2024, approva un'Operazione Pubblica di Scambio sul 100% del capitale di Mediobanca (**Allegato 10.174**), un'offerta ostile non concordata (**Allegato 15.203**).
- **13 novembre 2024 - 17 aprile 2025:** tra la data dell'acquisto del primo 3,5% (13 novembre 2024) e l'assemblea MPS (17 aprile 2025), Delfin e Caltagirone acquistano azioni MPS sul mercato, presentandosi all'assemblea di MPS rispettivamente con una partecipazione pari a 9,96% (Caltagirone) e 9,86% (Delfin) (**Allegato 14.53**), come primo e secondo azionista.
- **17 aprile 2025:** l'assemblea MPS del 17 aprile approva l'aumento di capitale riservato all'Operazione Pubblica di Scambio su Mediobanca posto all'ordine del giorno (**Allegato 10.177**). Ai fini dell'approvazione dell'operazione, risultano determinanti i voti a favore da parte del MEF (11,73%), Caltagirone (9,96%), Delfin (9,86%), BPM (5%) e Anima (4%) che detengono complessivamente il 40,5% del capitale (ovvero il 55% dei voti presenti in assemblea, con un capitale rappresentato pari al 73,6%). Ai fini del raggiungimento della maggioranza qualificata (due terzi del capitale in assemblea straordinaria), l'operazione non sarebbe stata approvata in assenza del voto a favore del MEF, Delfin, Caltagirone, BPM e Anima (**Allegato 14.53**).
- **24 aprile 2025:** in vista dell'assemblea di Generali chiamata a nominare il nuovo Consiglio d'Amministrazione, Caltagirone, titolare del 6,8% del capitale, presenta una lista di minoranza di sei consiglieri (**Allegato 15.236**), un numero comunque sufficiente - in caso di elezione - a rendere minoranza il numero di consiglieri designati nella lista di maggioranza presentata da Mediobanca, titolare del 13,02% (**Allegato 15.237**). La lista di Caltagirone è risultata minoritaria, ottenendo il 36,8% dei voti, contro il 52,4% dalla lista presentata da Mediobanca (**Allegato 15.239, 14.54**). Caltagirone, con il voto a favore di Delfin, titolare del 9,9%, ha

nominato tre consiglieri (**Allegato 15.238**), mentre dieci sono stati nominati dalla lista di Mediobanca.

**Ceteris paribus, la lista presentata da Caltagirone, sostenuta da Delfin, avrebbe potuto ottenere la maggioranza assoluta dei voti in assemblea - e quindi nominare dieci consiglieri su tredici, assumendo il pieno controllo di Generali - qualora la partecipazione del 13% attualmente detenuta da Mediobanca fosse stata acquisita, anche indirettamente, da MPS. Quest'ultima è infatti controllata in misura rilevante da Delfin e Caltagirone e tale scenario è quello che andrebbe a realizzarsi per effetto dell'OPS su Mediobanca, approvata dal Consiglio d'Amministrazione e dall'assemblea dei soci di MPS con il voto a favore di Caltagirone e Delfin in quanto rispettivamente primo e secondo azionista.**

~ ~ ~

Alla luce dei fatti esposti, per come debitamente documentati, risulta di palmare evidenza che, Delfin e Caltagirone avrebbero posto in essere condotte congiunte, caratterizzate da azioni sinergiche e temporalmente coordinate, apparentemente idonee a integrare gli estremi di un agire in concerto ai sensi della normativa vigente.

Le condotte, con riferimento all'esercizio dei diritti acquisiti dai due soci in ragione delle partecipazioni detenute in Generali, Mediobanca e, più di recente, in MPS, appaiono strutturate in modo tale da:

- superare, considerate cumulativamente, le soglie rilevanti previste dalla normativa in materia di partecipazioni rilevanti e controllo.
- procurare la possibilità di acquisire il controllo o comunque un'influenza notevole o, comunque, una posizione idonea a incidere significativamente sull'indirizzo strategico e gestionale in particolar modo di Generali (il 'fine') ma anche MPS e Mediobanca (il 'mezzo').

- ridurre il rischio connesso alle ingenti risorse finanziarie mobilitate da Delfin (circa 8,9 miliardi di euro)<sup>2</sup> e da Caltagirone (circa 5,5 miliardi di euro)<sup>3</sup> per acquisire partecipazioni in Generali, Mediobanca e MPS, nell’ambito di una strategia volta al controllo di Generali attraverso un’azione concertata. È ragionevole presumere, infatti, che nessuno dei due soci avrebbe assunto posizioni così rilevanti senza l’adesione dell’altro al progetto.
- far sorgere, in capo ai soggetti coinvolti, obblighi di comunicazione e, in taluni casi, autorizzativi, ai sensi delle disposizioni applicabili (in particolare per quanto attiene al settore bancario e assicurativo).

In tal senso, la condotta complessiva dei soggetti risulta coerente con la manualistica definizione di “parti che agiscono di concerto”, così come delineata dalla dottrina, dalla prassi regolamentare e dalla normativa in materia di mercati finanziari.

Si tratta di uno stato di fatto acquisito e nemmeno controverso, per come pacificamente riconosciuto (per quanto noto senza alcuna richiesta di smentita da parte degli interessati), dalla stampa economico-finanziaria: *“Il gruppo romano e la holding della famiglia Del Vecchio intanto vanno avanti con il loro progetto che passa attraverso un’offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi su Mediobanca dove hanno posizioni di rilievo: il primo ha l’8% di Piazzetta Cuccia, il secondo una quota che sfiora il 20%”* (Corriere della sera, **Allegato 10.180**) e ancora *“i soci forti Delfin e Caltagirone si erano mossi attraverso Mps alla conquista del controllo di Mediobanca e assaporavano già la presa su quel 13% di Generali. Una quota che avrebbe potuto saldarsi all’altro 25% ottenuto nell’assemblea di giovedì scorso [NDR l’assemblea di Generali del 24 aprile 2025] per ottenere un nuovo cambio del CdA”* (La Repubblica, **Allegato 10.182**).

\*

---

<sup>2</sup> agli attuali valori di borsa

<sup>3</sup> agli attuali valori di borsa

## SI PRECISA CHE

Come già in precedenza richiamato, per “persone che agiscono di concerto” si intendono “*più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole*” (Testo Unico della Finanza, art. 15-bis).

L’Autorità Bancaria Europea (EBA), ovvero la massima autorità di vigilanza dell’Unione Europea, a cui è demandato il compito, *inter alia*, di elaborare regole tecniche vincolanti per armonizzare la vigilanza bancaria nei Paesi dell’UE, il 20 dicembre 2016 ha emanato linee guida, efficaci dal 1<sup>o</sup> ottobre 2017 (“*Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector*”, **Allegato 7.20**) che hanno ulteriormente chiarito che “*should consider as acting in concert any legal or natural persons who decide to acquire or increase a qualifying holding in accordance with an explicit or implicit agreement between them*” (**Allegato 7.2**) ovvero “*devono considerarsi come soggetti che agiscono in concerto tutte le persone giuridiche o fisiche che decidano di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in base a un accordo esplicito o implicito tra di loro*” (traduzione).

Con questo l’EBA ha precisato che non occorre che nemmeno sussista un accordo “*esplicito*”, ovvero un accordo scritto o non scritto ma comunque un’intesa dichiarata tra le parti, ma basta anche solo un accordo “*implicito*” ovvero un’intesa nemmeno esplicitamente dichiarata tra le parti, ma che si può desumere dal comportamento concreto e costante dei soggetti coinvolti.

In pratica, si tratta di una cooperazione di fatto, anche tacita, che dimostra una volontà comune, pur in assenza di un contratto o documento formale o di un’intesa verbale: sussiste il concerto quando le parti agiscono in modo coordinato e sistematico nell’esercizio dei diritti di voto, quando vi è una prassi ricorrente da cui emerge un’intesa sostanziale, quando ci sono elementi oggettivi che fanno ritenere che ci sia una strategia comune.

Anche aderendo all'interpretazione più favorevole - ossia quella che esclude l'esistenza di un accordo, ancorché non formalizzato ma tacitamente perseguito tra Delfin e Caltagirone - l'EBA ha chiarito che l'elemento qualificante dell'azione di concerto non risiede nell'accordo in sé, bensì nella condotta concretamente posta in essere dalle parti.

Ciò che rileva ai fini regolatori è il comportamento coordinato e funzionale al perseguimento di un obiettivo comune, in quanto è la condotta a realizzare gli effetti giuridici e sostanziali dell'intesa tra le parti. Nella catena logica volontà–accordo–condotta, l'accordo assume un ruolo ancillare non determinante, mentre ciò che assume rilevanza è la condotta come manifestazione oggettiva della volontà.

Di conseguenza, gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per la trasparenza delle partecipazioni societarie discendono dalla condotta, indipendentemente dalla prova formale dell'accordo. In altri termini, l'EBA ha definitivamente chiarito che anche in assenza di una prova formale di un accordo esplicito, ovvero in assenza stessa di un accordo “*esplicito*”, ancorché taciuto e nascosto, la mera esistenza di una condotta congiunta e coordinata è sufficiente a integrare gli estremi dell'azione di concerto perché rappresenta un accordo “*implicito*”.

Nel 2017, le richiamate linee guida dell'EBA (**Allegato 7.20**) sono state recepite dalla BCE, ovvero l'autorità di controllo di Mediobanca e MPS: “*The ECB's compliance with the EBA Guidelines should be considered as operating within the limit of, and without prejudice to, national provisions transposing Directive 2013/36/EU. (for EBA)*” (Joint Guidelines - Compliance Table, JC/GL/2016/72 Appendix 1, **Allegato 7.21**) ovvero “*l'adesione della BCE alle Linee guida dell'EBA deve essere considerata come avvenuta nei limiti e senza pregiudizio delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 2013/36/UE*” (traduzione).

Sempre nel 2017, la Banca d'Italia ha dichiarato di non aver recepito le linee guida ma che “*intends to comply*” ovvero ‘intende conformarsi’, specificando lo stretto ambito (estranee a quanto qui si discute perché già pienamente recepito nella normativa esistente, vedere di seguito) della parte delle linee guida EBA non ancora recepite: “[Italy] does not comply but intends to comply with the parts of

*the Joint Guidelines not already fully addressed at the national level, by such time as the necessary legislative or regulatory proceedings have been completed. Please note that for what relates to the calculation of the indirect acquisitions of qualifying holdings under Section 6 of the Joint Guidelines, the Italian Consolidated Banking Law (Italian legislative decree no. 385/1993 and subsequent amendments) at present provides only for the “control criterion”; therefore, the possible amendment to the Consolidate Banking Law does not depend on the Bank of Italy and is subject to the ordinary legislative proceeding”* ” (Joint Guidelines - Compliance Table, JC/GL/2016/72 Appendix 1, **Allegato 7.21**) ovvero “[L’Italia] non è attualmente conforme, ma intende conformarsi alle parti delle Linee guida congiunte non ancora pienamente recepite a livello nazionale, entro i tempi necessari al completamento dei relativi procedimenti legislativi o regolamentari. Si precisa che, per quanto riguarda il calcolo delle acquisizioni indirette di partecipazioni qualificate ai sensi della Sezione 6 delle Linee guida congiunte, il Testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) prevede attualmente unicamente il “criterio del controllo”; pertanto, l’eventuale modifica del Testo unico bancario non rientra nelle competenze della Banca d’Italia ed è soggetta al procedimento legislativo ordinario” (traduzione).

Ed infatti, per quanto qui di interesse, la chiarificazione dell’EBA, secondo cui anche un accordo “*implicito*” integra il concerto, risulta già pienamente recepita dal nostro ordinamento, il quale fa riferimento ad accordi “*in qualsiasi forma*” conclusi - addirittura “*ancorché invalidi o inefficaci*” -, posto che l’espressione “*qualsiasi forma*” ha carattere onnicomprensivo, dovendo includere qualunque tipo di accordo, scritto o non scritto, “*esplicito*” o “*implicito*”, come appunto chiarito dall’EBA per armonizzare i criteri nell’Unione Europea.

Ne consegue che, ai fini dell’accertamento di un’azione concertata, ciò che rileva non è tanto l’acquisizione di prove dirette dell’esistenza di un accordo - come appunti, scritture private, incontri, e-mail, telefonate, la sovrapposizione di celle telefoniche tra i presunti soggetti che agiscono in concerto - elementi che, peraltro, potrebbero anche non esistere nel caso di un accordo “*implicito*”. Ciò che conta, invece, è l’acquisizione di elementi di prova idonei a dimostrare una condotta coerente e coordinata, che, nel caso di specie, appare non solo evidente, ma addirittura lampante.

\*\*

Documenti pubblici incorporati per riferimento:

- Allegato 5.17 - CONSOB - Azionisti Rilevanti MPS (20 novembre 2024)
- Allegato 7.20 - EBA - Linee Guida JC/GL/2016/01 in vigore dal 1° ottobre 2017 (20 dicembre 2016)
- Allegato 7.21 - EBA - Tabella di Conformità alle Linee Guida Congiunte JC GL 2017 17, appendice 1 (2017)
- Allegato 10.175 - Comunicato MPS (18 dicembre 2024)
- Allegato 10.176 - Comunicato MPS (27 dicembre 2024)
- Allegato 10.177 - Assemblea MPS - Ordine del Giorno (17 aprile 2025)
- Allegato 14.49 - Milano Finanza (28 ottobre 2024)
- Allegato 14.50 - La Repubblica (28 ottobre 2024)
- Allegato 14.51 - Il Sole24Ore (13 novembre 2024)
- Allegato 14.52 - Il Corriere della Sera (27 dicembre 2024)
- Allegato 14.53 - Il Sole24Ore (17 aprile 2024)
- Allegato 14.54 - Il Sole24Ore (24 aprile 2024)
- Allegato 15.203 - Mediobanca, Comunicato Stampa (28 gennaio 2025)
- Allegato 15.226 - Estratto Parasociale Delfin-Caltagirone (10 settembre 2021)
- Allegato 15.227 - Presentazione Lista Caltagirone per il CdA Generali (28 marzo 2022)
- Allegato 15.228 - Verbale AGM Generali 2022 (29 aprile 2022)
- Allegato 15.229 - Comunicato Generali (29 aprile 2022)
- Allegato 15.230 - Lista Delfin Assemblea Mediobanca 2023 (28 ottobre 2023)
- Allegato 15.231 - Verbale Assemblea Mediobanca 2023 (Allegato F)
- Allegato 15.232 - Comunicato Mediobanca (28 ottobre 2025)
- Allegato 15.233 - Verbale Assemblea Mediobanca 2024 (28 ottobre 2024)

- Allegato 15.234 - Comunicato MEF (13 novembre 2024)
- Allegato 15.235 - Lista MEF Assemblea MPS 2023 (20 aprile 2023)
- Allegato 15.236 - Lista Caltagirone per Assemblea Generali (24 aprile 2025)
- Allegato 15.237 - Lista Mediobanca per Assemblea Generali (24 aprile 2025)
- Allegato 15.238 - Comunicato Generali Assemblea 2025 (24 aprile 2025)
- Allegato 15.239 - Assemblea Generali - Rendiconto Sintetico delle Votazioni (24 aprile 2025)
- Allegato 15.240 - Assemblea Generali 2022 Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (14 marzo 2022)

\*

### **P.Q.M.**

Chiedo rispettosamente alla Commissione CONSOB di accertare potenziali violazioni con riferimento alle partecipazioni detenute da persone che agiscono in concerto incluso la violazione dell'art. 101-bis TUF (agire in concerto senza dichiarazione), dell'art. 120 TUF (mancata comunicazione di superamento soglia rilevante in forma aggregata), dell'art. 19 TUB (eventuale esercizio di influenza significativa su una banca senza autorizzazione) e dell'art. 185 TUF (agiotaggio) (potendo la condotta integrare un'alterazione del mercato).

In considerazione della straordinaria gravità dei fatti esposti, del concreto pericolo di un pregiudizio irreparabile per la trasparenza del mercato e la tutela degli investitori, nonché della pendenza di un'operazione di offerta ostile su Mediobanca, si sollecita la CONSOB a promuovere le necessarie iniziative, anche ai sensi dell'art. 321 c.p.p., con riferimento a tutte le partecipazioni interessate dal concerto, ove lo stesso risulti effettivamente accertato dalle autorità competenti.

In particolare, l'invito è a considerare non solo le partecipazioni detenute in MPS, ma anche quelle detenute in Mediobanca, al fine di impedire che la condotta illecita e dannosa - ove fosse accertata - venga portata a conseguenze ulteriori mediante la consegna di tali azioni, funzionale a dare esecuzione al disegno illecito - ove appunto accertato - oggetto del concerto relativo a MPS.

Tutto ciò al fine di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'intervento risulterebbe necessario per interrompere la prosecuzione di condotte potenzialmente illecite e prevenire un'alterazione delle dinamiche concorrenziali e societarie.

\*\*\*

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta di informazioni e porgo i miei migliori saluti,

  
Giuseppe Bivona